

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1979, n. 103.

**Autorizzazione della spesa derivante dall'applicazione dell'accordo Governo - Confederazioni sindacali per l'erogazione di una somma « una tantum » al personale dipendente degli Enti ospedalieri.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per consentire il recepimento da parte degli enti ospedalieri della Regione, dell'accordo intervenuto il 24 agosto 1979 tra il Governo e le confederazioni sindacali in ordine alla erogazione al personale dipendente, per una sola volta e per il periodo 1 febbraio 1979 - 31 dicembre 1979, dell'importo lordo pari a L. 250.000 non pensionabile, è autorizzata la spesa di L. 11.022 milioni il cui ammontare rientra nello stanziamento già iscritto al cap. 101010002 concernente: « Ulteriore quota da ripartire del Fondo Regionale Assistenza Sanitaria » del bilancio di previsione della Regione Veneta per l'anno finanziario 1979.

## Art. 2

Le quote spettanti ai singoli enti ospedalieri verranno determinate ed attribuite con apposita deliberazione della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 21 dicembre 1979

Tomelleri